

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4389 del 30/07/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Società Agricola Ronchetti s.s." - Guastalla.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4552 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.5188/2025

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"Società Agricola Ronchetti s.s." – Guastalla.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024 adottata da Arpae per la Ditta **"Società Agricola Ronchetti s.s."**, relativa ai titoli ambientali inerenti il progetto per la costruzione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo con annesso impianto per la produzione di biogas da realizzarsi nel comune di **Guastalla - Via Fienilnuovo n.4** - provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"Società Agricola Ronchetti s.s."**, avente sede legale in Comune di Viadana - Via G. Leopardi n.134 - Provincia di Mantova, per l'attività di allevamento suini con impianto per produzione di biometano svolta nel sito ubicato in Comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE PG/197606 del 31/10/2024 e la successiva documentazione integrativa, relativa ai titoli ambientali oggetto di istanza di AUA, acquisita da questa Arpae, nell'ambito del procedimento unico comunale, ai prott. PG/1548 del 18/02/2025, PG/47216 del 12/03/2025 e PG/98115, 98121 e 98133 del 27/05/2025;

Rilevato che l'istanza di modifica di AUA di cui trattasi, è stata presentata dalla Ditta al fine di richiedere l'aggiornamento dei titoli ambientali autorizzati con Atto DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024, in conseguenza di una modifica al progetto precedentemente autorizzato; tale modifica prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h in sostituzione del previsto impianto di biogas, mantenendo invariata l'attività di allevamento. L'istanza oggetto della presente AUA è pertanto relativa ad un intervento di realizzazione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici ed alla contestuale realizzazione di un impianto per la produzione di biometano alimentato con liquami zootecnici e biomasse agricole, in parte autoprodotti dall'Azienda Agricola Ronchetti s.s.;

Precisato che l'istanza di modifica di AUA è stata valutata da questa Arpae nell'ambito di procedimento unico relativo ad un Programma di Riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui dell'art. 36 della LR 24/2017, di competenza del Comune di Guastalla, contestualmente ad una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) comunale di cui all'art.6 del D.Lgs.28/2011 e ad una procedura edilizia ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15/2013 (PS5/2024 di variante al PdC PS1/2023);

Rilevato altresì che la sopra richiamata domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e del Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Precisato che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Società Agricola Ronchetti s.s. risulta in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.38872 del 25/02/2025, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, per il digestato prodotto dall'impianto ubicato nel comune di Viadana (MN) e che, per l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente dall'impianto che verrà realizzato in comune di Guastalla, la Ditta è tenuta a presentare, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, apposito aggiornamento della sopra richiamata Comunicazione;

Acquisito il contributo istruttorio favorevole con prescrizioni di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/119669 del 02/07/2025 relativa alle matrici ambientali emissioni in atmosfera, scarichi ed utilizzazione effluenti di allevamento;

Tenuto conto dell'Atto n.159 del 23/04/2024, acquisito agli Atti di Arpae al prot. 75565 del 23/04/2024, con cui il Comune di Guastalla, in qualità di autorità competente ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999, aveva già espresso in precedenza il proprio nulla osta per lo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici in uso al personale dell'allevamento di nuova realizzazione, essendo lo scarico rimasto invariato rispetto al precedente progetto autorizzato;

Preso atto che, relativamente al recapito delle acque reflue domestiche all'interno del canale "Fossa Fienilnuovo", di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, lo scarico risulta concesso con Atto n. 24694 del 18/12/2023 rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale alla Società Agricola Ronchetti s.s., acquisito agli Atti di Arpae al PG 59566 del 28/03/2025, dove viene confermato, per lo scarico in questione, il parere positivo di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. Emilia Romagna 4/2007;

Dato atto che il Comune di Guastalla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE avente PG/102126 del 06/06/2025, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Decreto direttoriale del Ministero Ambiente 28 giugno 2023, n.309 (Decreto Odori)
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola Ronchetti s.s.**", ubicato nel comune di **Guastalla – Via Fienilnuovo n.4** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) che entro 30 giorni dalla fine dei lavori di realizzazione delle strutture di allevamento e dell'impianto per la produzione di biometano, la Ditta deve dare comunicazione, alla scrivente Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale, ed al Comune territorialmente competente, dell'avvenuta esecuzione delle opere e delle strutture autorizzate e della prevista data di messa in esercizio dell'impianto; entro i 15 giorni successivi all'avvenuta messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano la Ditta dovrà inoltre comunicare, ai medesimi Enti, la data di attivazione dell'impianto;

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024 adottata da ARPAE, avente durata 15 (quindici) anni, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Guastalla ed allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, per il successivo rilascio del titolo alla Ditta interessata nell'ambito del procedimento di cui in premessa.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

L'intervento, oggetto della presente domanda, quale modifica del progetto della Ditta **"Soc. Agricola Ronchetti S.S."** precedentemente autorizzato con DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h, in sostituzione del previsto impianto di biogas, mantenendo invariata l'attività di allevamento suini.

Verranno realizzati due fabbricati in comune di Guastalla - Via Fienilnuovo n.4 - Provincia di Reggio Emilia, destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e contestualmente un impianto per la produzione di biometano alimentato con liquami zootecnici e biomasse agricole, in parte autoprodotti dall'Azienda Agricola Ronchetti s.s.; rispetto a quanto precedentemente autorizzato il nuovo impianto prevede un incremento complessivo delle biomasse in ingresso, sia zootecniche che non, che passeranno da circa 14.600 ton/anno a circa 30.071 ton/anno;

Le modifiche consistono nella realizzazione di n.2 vasche di digestione e n.1 vasca di post-digestione, tutte coperte e dotate di aspirazione e recupero del biogas, n.3 vasche di stoccaggio del digestato tal quale coperte, n.1 struttura di stoccaggio delle biomasse agricole e zootecniche dotata di impianto di aspirazione ed abbattimento dell'emissione tramite biofiltro, di una sezione impiantistica completa per il trattamento del biogas (cd. Upgrading) al fine dell'ottenimento di biometano da immettere in rete.

Il biogas prodotto, stoccato all'interno di cupole gasometriche a tenuta con captazione del biogas (due digestori, e una vasca di stoccaggio del digestato tal quale), è utilizzato esclusivamente per due scopi:

a) purificazione e produzione di biometano da immettere in rete;

b) cogeneratore e centrale termica per autoconsumo.

Sono presenti sfiati di emergenza/torcia nel caso di anomalie dell'impianto.

Per la produzione di biometano sono previsti sistemi di trattamento del biogas da considerarsi come impianti di abbattimento a monte dei punti emissivi.

Tale sistema è costituito da un impianto di desolforazione che consiste in una desolforazione biologica in digestori che rimuove l'acido solfidrico (H₂S), due stadi di deidratazione e una filtrazione su carboni attivi che permette l'ulteriore riduzione dell'H₂S e dei COV non metanici; la CO₂ viene separata dal biogas nell'impianto di Upgrading e convogliata al punto emissivo E3.

Per effetto delle modifiche verranno attivate e modificate le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – TORCIA (BIOGAS DA FERMENTATORI)

EMISSIONE N.2 – MOTORE COGENERATORE A BIOGAS DA 784 KW

EMISSIONE N.3 – IMPIANTO DI UPGRADING

EMISSIONE N.4 – BOFILTRO

EMISSIONE N.5 – CALDAIA A BIOGAS DA 210 KW

EMISSIONE EP1 - EP2 – STABILIZZAZIONE

EMISSIONE ES1 ÷ ES4 – SILOS STOCCAGGIO MANGIMI
EMISSIONE EV1 ÷ EV3 – STOCCAGGI E SPANDIMENTO EFFLUENTI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **30 maggio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Giugno 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO							
E1	TORCIA (BIOGAS DA FERMENTATORI)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06					
E2	MOTORE COGENERATORE A BIOGAS DA 784 KW	1190	10	24	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano Acido Cloridrico (Come HCl)	3,7 95 40 95 40 2	(*)
E3	IMPIANTO DI UPGRADING	205	6,5	24	Acido Solfidrico (H ₂ S) Composti organici volatili COV (determinazione singoli composti)	5 5	(***)
E4	BIOFILTRO	6350	2,5	24	Composti organici volatili COV (determinazione singoli composti)	20	
E5	CALDAIA A BIOGAS DA 210 KW	252	5,9	0,1	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano	5 200 100 100 20	(**)

ALLEVAMENTO SUINI		
EP1-EP2	STABILIZZAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA
ES1÷ES4	SILOS STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONE DIFFUSA
EV1÷EV3	STOCCAGGI E SPANDIMENTO EFFLUENTI	EMISSIONE DIFFUSA
(*) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%		
(**) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.		
(***) Parametri da verificare solo in fase di messa a regime		

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido cloridrico, dell'acido solfidrico, dei COV determinazione dei singoli composti, dell'ammoniaca, del metano, dell'Odore (come Unità Olfattometriche/m³) e dei COV (come C-Tot) escluso il metano devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La percentuale di metano (CH₄) al punto emissivo E3 non deve superare 1% v/v; in caso di eventuali superamenti la ditta è tenuta a provvedere il ripristino tempestivo dell'impianto, riportando su apposito registro le manutenzioni effettuate;

3) Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di controllo;

4) Il biogas utilizzato per l'impianto di cogenerazione E2 e nella caldaia E5 deve rispettare quando indicato nell'allegato X della parte quinta del D.Lgs.152/2006;

5) L'eventuale eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia di emergenza, con fiamma pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

6) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

7) La ditta è tenuta ad adottare, per l'alimentazione dei suini una dieta ipoproteica con le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16.50%	15.00%	13.50%

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2 - 4 - 5.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei

periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di

emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili

mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

IMPATTO ODORIGENO

La tipologia di impianto progettato ricade nelle attività a potenziale rischio odorigeno. Dalla relazione odorigena datata Settembre 2024, integrata da una valutazione previsionale di impatto odorigeno datata Febbraio 2025, quest'ultima elaborata con un modello di ricaduta ai recettori sensibili individuati con riferimento agli indirizzi del Decreto Direttoriale n.309/2023 ed alle Linee Guida Arpae RER 35/DT n.426/2018, emerge il rispetto dei valori di accettabilità individuati per tutti i recettori.

Dall'analisi del citato studio di dispersione delle emissioni odorigene, le sorgenti emmissive significative risultano essere:

Emissioni diffuse con sorgenti areali attive e passive

Emissione n° (attività che la genera)	Flusso specifico di odore UOe/s	Concentrazione di odore
Ed1 LOCALI STABILIZZAZIONE 1)	11376	79 UOe/s*t
Ed2 STOCCAGGIO DIGESTATO 2)	994	0,35 UOe/s*mq
Ed3 TRAMOGGE CARICO IMPIANTO 3)	324	5 UOe/s*mq
E4 BIOFILTRO 4)	529	300 UOe/mc

1) potenzialità allevata 144 Ton; dato di bibliografia rivalutato con riduzione prevista dal BAT_Tool.

2) superficie tot. contenitori 2.840 mq; dato di bibliografia rivalutato con riduzione prevista dal BAT_Tool.

3) superficie tot. tramogge 65 mq; dato di bibliografia rivalutato con riduzione prevista dal BAT_Tool.

4) portata biofiltro 6.350 mc/h.

Si prescrive quanto segue:

a) Il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di **due anni** a partire dalla messa a regime dell'impianto al fine di verificare sperimentalmente i valori di input utilizzati nel modello che sono alla base dei risultati attesi. Al termine di ogni anno di monitoraggio il titolare dell'impianto dovrà trasmettere una relazione, corredata da elaborati e dati, sulla base dei quali i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati. In particolare:

- Devono essere effettuati due autocontrolli l'anno sulle sorgenti emmissive condottate e areali attive (E2 Cogeneratore a biogas, E4 Biofiltro);
- Devono essere effettuati almeno due autocontrolli l'anno da eseguirsi con cadenza semestrale delle emissioni odorigene areali passive; il monitoraggio dovrà essere condotto secondo la DGR 1495/2011 nelle fasi più impattanti, anche valutando le sorgenti ritenute non significative nel modello di ricaduta (vasche carico biomasse e prelievo digestato).

b) Qualora il citato monitoraggio dovesse evidenziare criticità e/o concentrazioni di odore maggiori di quelle utilizzate in input nella relazione previsionale di impatto odorigeno, dovrà essere effettuata una rivalutazione modellistica e/o una proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere le emissioni odorigene.

c) Al termine del periodo di monitoraggio delle sostanze odorigene la ditta dovrà effettuare annualmente un autocontrollo delle emissioni E4 Biofiltro al fine di verificare i valori limite di concentrazione di odore (OU_E/m³) riportati in Tabella.

d) devono essere adottati i seguenti adeguamenti strutturali e accorgimenti tecnico e/o gestionali al fine di limitare le emissioni odorigene diffuse:

- le operazioni di scarico/carico di biomasse e digestato dovranno essere condotte con modalità che limitino la dispersione degli odori;
- sia garantita una buona funzionalità dell'impianto con riferimento alle verifiche di tenuta di sfiati/valvole, efficienza della torcia, pulizia pozzetti e reti di scolo.
- dotare le tramogge di carico delle biomasse di idonea copertura e il portone di accesso del deposito

biomasse di apertura con comando automatico.

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/197606 del 31/10/2024 e la successiva documentazione integrativa, relativa ai titoli ambientali oggetto di istanza di AUA, acquisita da questa Arpae ai prott. PG/1548 del 18/02/2025, PG/47216 del 12/03/2025 e PG/98115, 98121 e 98133 del 27/05/2025;

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

La Società Agricola Ronchetti s.s., per il sito di cui trattasi, ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di due fabbricati destinati ad ospitare un allevamento suinicolo da 1600 capi totali, con annessi servizi igienici e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, e di un impianto di digestione anaerobica, alimentato con liquami zootecnici, propri e di terzi, e biomasse agricole (per un totale complessivo di circa 30.000 t/a), finalizzato alla produzione di biometano, da immettere nella rete SNAM, e digestato destinato all'utilizzazione agronomica. La parte del progetto relativa all'allevamento è rimasta invariata, compreso il titolo ambientale relativo allo scarico, rispetto a quanto autorizzato con precedente Atto DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024.

Relativamente alla matrice acque, il nuovo progetto valutato prevede che dal sito dell'impianto si origineranno diverse tipologie di acque, raccolte da reti fognarie dedicate, che saranno destinate in parte al "ricircolo" per il riutilizzo all'interno del digestore o allo smaltimento (reflui di disinfezione mezzi) ed in parte scaricate in corpo idrico superficiale, dopo adeguato trattamento e laminazione, nel punto di scarico S1 avente come recapito finale il canale denominato Fossa Fienilnuovo facente parte del reticolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Rete di raccolta delle acque reflue domestiche (alla vasca di laminazione per successivo scarico)

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici del locale, annesso alla porcilaia, in uso al personale impiegato nel sito nell'impianto, previo trattamento in fossa Imhoff (volume totale pari a 1000 litri) ed in filtro batterico anaerobico (volume complessivo pari a 1250 litri), saranno convogliate alla vasca di laminazione aziendale per successivo scarico in corpo idrico superficiale nel punto S1 oggetto di rilascio di titolo ambientale espresso. A valle idraulica del trattamento ed a monte dell'immissione reflui depurati nella vasca di laminazione è prevista la presenza di un pozzetto di controllo. Per tali acque la Ditta ha stimato un carico inquinante pari a 1 abitante equivalente considerando la presenza in azienda di 2 addetti.

Rete di raccolta delle acque meteoriche (alla vasca di laminazione per successivo scarico)

Le acque meteoriche ricadenti sulle aree impermeabilizzate non soggette a sporcamento saranno raccolte da una rete fognaria dedicata e convogliate nella vasca di laminazione aziendale dove confluiranno anche le acque reflue domestiche di cui sopra, per successivo scarico in corpo idrico superficiale nel punto S1. Tali reflui risultano esclusi dal campo di applicazione della DGR 286/2005 e pertanto, non essendo oggetto di espresso titolo autorizzativo, non saranno ricompresi nel presente atto.

Reti fognarie rete raccolta dei percolati delle aree cortilive (recuperate in testa al digestore)

Le acque prodotte nelle aree impermeabilizzate soggette a potenziale imbrattamento (aree adiacenti la struttura di stoccaggio e movimentazione delle biomasse e relativo biofiltro, tramogge di carico dei digestori e vasca di scarico degli stoccaggi, zona di prelievo del digestato) saranno raccolte da una rete fognaria dedicata e convogliate, tramite apposita pompa sommersa, alla vasca di carico delle biomasse liquide per il recupero in testa all'impianto di digestione anaerobica.

Rete di raccolta delle acque disinfezione mezzi (inviata a smaltimento come rifiuti):

Per la disinfezione dei mezzi di trasporto utilizzati in azienda la Ditta ha previsto una postazione di lavaggio fissa costituita da un arco di disinfezione, all'interno del quale verranno fatti passare gli automezzi, dotato di nebulizzatori con un getto ad alta pressione per l'erogazione di una soluzione disinfettante. Per la raccolta delle acque reflue prodotte a seguito del lavaggio mezzi la Ditta ha previsto un sistema di raccolta e

convogliamento delle stesse ad un pozzetto a tenuta di volume pari a 1 mc e lo smaltimento delle stesse come rifiuti.

La planimetria scarichi di riferimento è l'Elaborato n. AUA.01B rev.02, datato aprile 2025, acquisito con le integrazioni PG 98115 del 27/05/2025.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell'impianto di depurazione, dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali ed i criteri fissati dalla Delibera RER n.1053/03;
2. La realizzazione dell'intervento e la successiva gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli elaborati grafici ed dei contenuti delle relazioni tecniche allegate alla domanda di AUA nonchè delle prescrizioni del presente Atto;
3. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e prima dell'immissione dei reflui nella vasca di laminazione per il successivo scarico in acque superficiali, deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate.
8. I rifiuti dovranno essere stoccati in zona dedicata provvista di sistemi di contenimento;
9. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione dei reflui (fossa imhoff e filtro batterico) mediante interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto stesso e al suo utilizzo.
10. Degli interventi di cui al punto 9 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
11. I fanghi/grassi derivanti dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque dovranno essere gestiti in ottemperanza alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.n.152/06;
12. Deve essere garantito il deflusso del reflu nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

13. Deve essere predisposta una procedura di controllo e gestione delle aree aziendali (carico/scarico impianti e movimentazione mezzi) per garantire la loro pulizia ed evitare imbrattamenti del suolo e delle reti fognarie aziendali di acque bianche. Tale procedura deve essere resa disponibile ai controlli degli agenti accertatori.
14. Ai fini del contenimento di eventuali sversamenti accidentali, la Ditta deve installare sistemi di chiusura della rete fognaria di scolo aree aziendali nel punto di immissione nel corpo idrico recettore (es. paratoie, serrande o valvole clapet chiudibili).
15. Dovranno essere effettuati periodici controlli ed interventi di manutenzione sui sistemi utilizzati per il convogliamento automatico degli effluenti aziendali alle vasche di carico dei digestori, con frequenza almeno annuale, e la documentazione relativa agli eventuali interventi di manutenzione effettuati dovrà essere conservata e messa a disposizione degli agenti accertatori.
16. Il sistema automatico utilizzato in azienda per il convogliamento automatico degli effluenti prodotti in allevamento alle vasche di carico dei digestori, deve essere dotato di dispositivi di allarme acustici e visivi che rilevino eventuali disfunzioni nel flusso di carico della pre-vasca, che andranno installati in fase di realizzazione dell'impianto di biometano.
17. I **reflui esausti della postazione di disinfezione dei mezzi** dovranno essere raccolti e conferiti quali rifiuti liquidi a terzi autorizzati.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico, su terreni ubicati nella provincia di Reggio Emilia, del digestato proveniente dall'esistente impianto di digestione anaerobica di proprietà della Società Agricola Ronchetti s.s. sito in Via G. Leopardi n. 134 nel comune di Viadana (MN), come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 38872 del 25/02/2025, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

La Ditta ha comunicato che ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo per l'utilizzazione agronomica, su terreni in sua disponibilità, del digestato prodotto dall'impianto di biogas di nuova realizzazione, ubicato in Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla (RE), provvederà alla presentazione di idonea modifica della sopra richiamata Comunicazione di utilizzazione agronomica, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

Per coerenza con gli altri titoli abilitativi ricompresi nel presente Atto, inerenti l'impianto di digestione anaerobica e l'allevamento in progetto, previsti in realizzazione, si riporta di seguito, sulla base di quanto comunicato dalla Ditta, un quadro sintetico informativo relativo all'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nel futuro impianto di Guastalla.

Il progetto presentato prevede la realizzazione, nel sito di Via Fienilnuovo n.4 nel comune di Guastalla, di un impianto di produzione energia da biometano di potenzialità pari a 250 Sm³/h connesso ad un allevamento suinicolo che, come da progetto, sarà realizzato in prossimità dell'impianto stesso.

Relativamente alla realizzazione dell'allevamento suinicolo il progetto non prevede variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Atto DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024.

L'attività di allevamento sarà portata avanti in due fabbricati di nuova realizzazione, ubicati a nord dell'impianto di biogas, che ospiteranno in totale n. 1.600 capi suini da ingrasso (peso 30--->160 Kg) allevati con la tecnica del tutto pieno-tutto vuoto. Ogni porcilaia sarà suddivisa in 42 box ed i locali di stabulazione saranno caratterizzati da pavimentazione a pavimento pieno con corsia interna fessurata, larga un 1,2 m, collegati a corsia esterna fessurata. Per la rimozione delle deiezioni sia nei box che nella corsia esterna sarà utilizzato un sistema in depressione (vacuum system).

I liquami prodotti dall'allevamento, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte pavimentate (parchetti esterni, area di carico dei suini), saranno interamente raccolti in una vasca di primo recapito ove una pompa sommersa li rilancia nella prevasca di caricamento dei digestori anaerobici aziendali.

Le modifiche al progetto autorizzato riguarderanno l'impianto di digestione anaerobica con realizzazione di un impianto di produzione di biometano da 250 Sm³/h, in sostituzione di quello di produzione biogas autorizzato con Atto DET-AMB-2024-3061 del 29/05/2024, dotato di n.2 tramogge di carico delle biomasse solide, n.1 vasca di pre-carico dei liquami dell'allevamento aziendale e delle altre biomasse, n.2 vasche di digestione anaerobica e n.1 vasca di post-digestione, tutte coperte e dotate di aspirazione e recupero del biogas, n.3 vasche di stoccaggio del digestato tal quale coperte, n. 1 vasca di scarico degli stoccaggi, n.1 trincea coperta di stoccaggio delle biomasse agricole e zootecniche dotata di impianto di aspirazione ed abbattimento dell'emissione tramite biofiltro, di una sezione impiantistica completa per il trattamento del biogas (cd. Upgrading) al fine dell'ottenimento di biometano da immettere in rete.

La variazione progettuale comporterà un aumento significativo dei quantitativi di biomasse, di provenienza zootecnica e non, utilizzate per l'alimentazione dei digestori, con un incremento dei quantitativi di utilizzo previsti da circa 14.600 ton/anno a circa 30.071 ton/anno;

Le biomasse vegetali utilizzate per il funzionamento dell'impianto saranno prodotte, in parte, nei terreni coltivati dalla Società Agricola Ronchetti s.s. posti nei Comuni di Guastalla, Viadana e Sabbioneta ed in parte saranno di provenienza extra-aziendale e saranno stoccate temporaneamente in apposito magazzino chiuso dotato di biofiltro per l'abbattimento degli odori. E' previsto un secondo sito di stoccaggio della biomassa integrativa, di tipo paglia, in un fabbricato posto in via Confine n. 13, su un terreno limitrofo al sito dell'impianto, in affitto alla Società Ronchetti da dove le biomasse saranno trasportate presso l'impianto di biogas per essere caricate direttamente nella tramoggia solido.

Il liquame di tipo aziendale verrà convogliato direttamente nella pre-vasca di carico dalla vasca di primo recapito posta in prossimità delle porcilaie, mentre quello di tipo extra-aziendale (liquame bovino) proverrà da allevamenti individuati dalla Ditta e verrà ritirato regolarmente dalla Società Ronchetti e scaricato direttamente in pre-vasca.

Il separato solido suino prodotto *in situ* verrà invece scaricato in apposito capannone chiuso in depressione (con sistema di biofiltrazione arie) per essere caricato nelle tramogge tramite pala gommata e/o mezzo telescopico in dotazione all'azienda.

Il digestato in uscita dal digestore viene inviato alla prima vasca di stoccaggio V1 per il recupero del biogas residuo prodotto, per poi essere trasferito alternativamente ai contenitori di stoccaggio V2 e V3 dai quali, una volta terminato il periodo di maturazione di 180 giorni, può essere utilizzato ai fini agronomici.

Per consentire il pescaggio da parte del carro botte destinato al trasporto del digestato nei campi, è prevista una vasca definita "di pesca" alla quale viene convogliato il digestato maturo.

La Ditta dichiara che il digestato prodotto dall'impianto di biometano, non subirà alcun trattamento successivo alla sua produzione e sarà utilizzato agronomicamente sia nei terreni in disponibilità alla Società Agricola Ronchetti s.s. che nei terreni in disponibilità alle Aziende Agricole che conferiscono le biomasse.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. la Ditta, al termine della realizzazione degli impianti secondo la configurazione in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto di Guastalla, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione aggiornata, inserendo le informazioni di cui all'Allegato I, punto 6 del medesimo Regolamento Regionale, da effettuarsi tramite l'applicativo regionale Gestione Effluenti dando contestuale comunicazione a questa Arpae ed al Comune dell'aggiornamento effettuato;
3. Almeno 30 gg. prima dell'utilizzazione agronomica del digestato dovrà essere fornita ad Arpae, Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ed al Comune territorialmente competente la caratterizzazione analitica del digestato (punto 7.3 - allegato 1 – Reg. RER n.2/2024) secondo il protocollo previsto per la tipologia "agrozootecnico", da ripetersi con frequenza annuale.
4. Preventivamente all'attivazione dell'impianto dovranno essere perfezionati e forniti i contratti stipulati con i singoli produttori di biomasse.
5. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.

6. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
7. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
8. Ogni modifica alle tipologie di biomasse utilizzate per l'alimentazione dell'impianto, così come alle proporzioni quantitative tra le tre tipologie, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae e al Comune di Guastalla.
9. Deve essere garantita la tracciabilità delle biomasse in ingresso tramite specifica registrazione che deve indicare la quantità, la provenienza e le relative caratteristiche.
10. Devono essere annotati su apposito registro i quantitativi annuali di liquami e biomasse alimentati al digestore, la frequenza di sostituzione e/o manutenzione dei sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza.
11. Le biomasse non possono essere depositate, anche temporaneamente, al di fuori delle strutture individuate per lo stoccaggio e l'alimentazione dell'impianto.
12. La movimentazione delle biomasse palabili deve essere condotta con modalità tali da evitare perdite di materiale solido/percolato ed imbrattamenti delle superfici dell'impianto.
13. La movimentazione del digestato liquido (compresa la vasca di scarico degli stoccaggi) dovrà essere condotta con modalità che evitino perdite di percolato/liquidi ed imbrattamenti delle superfici di pertinenza dell'impianto.
14. I contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti a verifica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti prescritti del Regolamento Regionale n.2/2024.
15. Deve essere garantita nel tempo l'efficienza delle reti fognarie di raccolta e dei sistemi di pompaggio per l'invio di percolati (raccolti alla vasca di carico impianto) con recupero nel processo.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla documentazione previsionale di impatto acustico (datata Agosto 2024) allegata alla domanda redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i valori di rumorosità attesi in prossimità dei recettori maggiormente interessati risultano inferiori ai limiti associati alle classificazioni acustiche di pertinenza. Pertanto l'attività svolta dalla Ditta risulta acusticamente compatibile con la normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- deve essere eseguito, **entro 30 giorni dalla messa a regime**, da un Tecnico Competente in Acustica, un **collaudo acustico** presso i recettori individuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Tale verifica dovrà avvenire nelle fasi e negli orari più gravosi ed i valori dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Copia del Collaudo acustico dovrà essere trasmesso ad ARPAE e al Comune di Guastalla.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.